



OPERATORE ECONOMICO

Bolzano, 22/11/2024

Redatto da:
Martin Köfele
Tel. 0471 414008
agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz.it

Incarico per il servizio di elaborazione e trasmissione elettronica della dichiarazione IRAP, modelli CU e modello 770 - CIG - CPV 79221000-9.

L'Agenzia per i contratti pubblici – ACP con sede legale in Bolzano, in persona della direttrice generale Petra Mahlknecht C.F. MHLPTR66C49A952B domiciliata per la sua carica a Bolzano, presso la sede in via Alto Adige n. 50, 39100 Bolzano, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Agenzia per i contratti pubblici - ACP per il presente atto (di seguito "stazione appaltante")

premesse:

- che è stato scelto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della LP n. 16/2015 nei confronti della Vostra impresa/società giusta decreto di data ;
- che all'affidamento di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG)
- che in data è stato richiesto sul Sistema Informativo Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano l'invio della cd. "offerta a portale" e che è stata caricata nei termini prestabiliti.

Tutto ciò premesso il sopraindicato Dirigente della stazione appaltante Petra Mahlknecht,

incarica

con la presente lettera, (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) , nella persona di nato a il , C.F. nella sua qualità di , di seguito "affidatario" o "impresa" del servizio di consulenza fiscale.

L'incarico, disciplinato dai seguenti articoli, viene accettato dall'operatore economico mediante sottoscrizione della presente e compilazione dell'accluso Allegato A1 (parte I e parte II).



Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

La stazione appaltante conferisce all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico del servizio di supporto dell'Agenzia negli adempimenti fiscali previsti dalla legge, e in concreto quello dell'elaborazione e trasmissione elettronica della dichiarazione IRAP, modelli CU e modello 770, come da documentazione sottoelencata e da **offerta dd. caricata a portale** e allegati alla presente lettera di incarico che ne formano parte integrante e vincolante della stessa.

L'affidatario si impegna a eseguire la prestazione integralmente e a perfetta regola d'arte alle condizioni ivi riportate.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici

L'affidamento viene concesso dall'ente committente e accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena e assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente lettera d'incarico e dai documenti allegati e richiamati in calce alla presente, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che ne formano parte integrante.

Per quanto non previsto o non richiamato nella presente lettera d'incarico e nella documentazione in allegato si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nella LP n. 16/2015, nella LP n. 17/1993 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente lettera di incarico.

L'affidamento avrà durata fino al 31/12/2027 con decorrenza dal 01/01/2025. Il servizio deve essere effettuato annualmente entro i termini previsti dalla legge.

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione del servizio è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (Art. 126, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023) per ogni giorno di ritardo. Il superamento dei termini di cui al presente articolo 3 per fatto dell'appaltatore può costituire titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Articolo 4 - Ultimazione prestazione - Verifica regolare esecuzione

È onere dell'affidatario **comunicare alla stazione appaltante le singole prestazioni eseguite ai fini del pagamento delle stesse**. Il RUP procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'affidatario che in caso di esito positivo emette fattura corrispondente.

È onere dell'affidatario **comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione** delle prestazioni. Il RUP procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'affidatario e in caso di esito positivo emette il **certificato di ultimazione** nei successivi cinque giorni e ne rilascia copia conforme all'appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).



La verifica di regolare esecuzione della prestazione deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. art. 125, comma 7 d.lgs. n. 36/2023. Della verifica di **regolare esecuzione è redatto processo verbale** che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Il certificato di verifica di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione.

Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 d.lgs. n. 36/2023, all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il **RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura** da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 5 - Ammontare dell'affidamento e modalità di pagamento

Il corrispettivo massimo (a consumo) dovuto dalla stazione appaltante all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento della prestazione, è fissato in € , **oltre IVA al % e il % per il contributo cassa, come previsto dalla legge.**

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze previste dalla relazione tecnica semplificata.

Al fine di consentire all'Amministrazione i pagamenti, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a:

Agenzia per i contratti pubblici – ACP.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- codice univoco dell'ufficio UFJECU
- descrizione dell'incarico: servizio di supporto negli adempimenti fiscali previsti dalla legge: elaborazione e trasmissione elettronica della dichiarazione IRAP/modelli CU/modello 770
- codice identificativo di gara (CIG)
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche
- la dicitura "scissione dei pagamenti"



Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:

IBAN:

Intestatario

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati a operare sul conto corrente dedicato:

[in caso di subappalto altrimenti cancellare] L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 49 comma 3 LP 16/2015 salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso. Nel caso in cui quest'ultimo abbia deciso che il corrispettivo venga pagato dall'appaltatore, l'amministrazione committente deve verificare, prima di procedere al pagamento di ciascuno stato di avanzamento, che l'appaltatore abbia già corrisposto quanto dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite nello stato di avanzamento oggetto di pagamento, richiedendo idonea documentazione a comprova. In assenza di tale documentazione l'amministrazione committente procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore in sostituzione dell'appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, **anche per il subappaltatore**, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 6 - Revisione prezzi – anticipazione del prezzo

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'affidatario.

La clausola per la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 36/2023 è la seguente:



A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base ai seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Anticipazione del prezzo:

Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture pluriennali verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo nella misura e con le modalità previste dall'art. 125 D.lgs. n. 36/2023.

La misura dell'anticipazione è pari al 1.080.= euro. L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, a condizione che sia già intervenuta la stipulazione del contratto d'appalto. Tale importo sarà recuperato progressivamente dall'Amministrazione committente secondo quanto stabilito all'articolo 5. della presente (modalità di pagamento).

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 8 – Subappalto

La stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 D.Lgs. n. 36/2023 ferma restando, ai sensi dell'art. 119, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del



contratto, nonché di quanto prescritto nella relazione/progetto semplificato/in altra documentazione a corredo.

Possano essere subappaltate le sole prestazioni indicate dall'affidatario in sede di preventivo/proposta o offerta. Il subappalto non è ammesso nel caso di mancata indicazione nell'allegato A1 parte II.

Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'ente committente.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell'art. 94 D.Lgs. n. 36/2023 (art. 119 co. 5 D.Lgs. n. 36/2023);
- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 co. 4 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023); in caso di variazioni e/o modifiche ex art. 48 LP 16/2015 in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all'atto dell'affidamento;
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione



alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del codice (

- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 co. 7 D.Lgs. n. 36/2023);
- che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 co. 16 D.Lgs. n. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

Articolo 9 - Garanzia definitiva ex art. 36 LP 16/2015

Per affidamenti diretti il cui importo stimato a base dell'affidamento sia inferiore a 40.000 euro (al netto di IVA) non è dovuta alcuna garanzia.

Articolo 10 - Ulteriori obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 D.Lgs. n. 36/2023.

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni e inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone e alle cose della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 11 - Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP n. 16/2015



Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della LP n. 16/2015 per gli affidamenti relativi a **servizi e forniture di importo stimato inferiore a 140.000 euro**, espletate **con l'utilizzo degli strumenti elettronici**, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione non vengono effettuati, ma rimane salva la facoltà della stazione appaltante in caso di fondati dubbi di procedere ai controlli.

In caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione si procederà con la risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva e segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di false dichiarazioni si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, art. 76.

Articolo 12 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le eventuali spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della stazione appaltante.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 d.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della stazione appaltante all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Articolo 14 - Foro competente

In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Bolzano.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15 - Bollo

Il valore massimo del corrispettivo, al netto dell'IVA, del presente contratto è inferiore a 40.000 euro; quindi, il contratto è esente da imposta di bollo in base alle previsioni della tabella contenuta nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 16 - Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole: art. 3 - Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali; art. 11 – Controlli e clausola risolutiva ex art. 32 LP n. 16/2015; art. 14 - Foro competente.



La presente lettera d'incarico dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'affidatario e restituita via PEC all'Agenzia per i contratti pubblici all'indirizzo agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz.it entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, unitamente all'accluso Allegato A1 (parte I e parte II) debitamente compilato e firmato digitalmente.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. Relazione semplificata;
2. Dichiarazione del possesso di requisiti di partecipazione (**Allegato A1 parte I e parte II**) debitamente compilato e firmato digitalmente e da inviare unitamente alla presente lettera di incarico;
3. Offerta economica caricata a portale;

Luogo, data

Per la stazione appaltante: Agenzia per i contratti pubblici - ACP

Petra Mahlkecht

(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data

Per l'affidatario:

(sottoscritto con firma digitale)

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI****Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD)**

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ente committente

Responsabile del trattamento ex art. 28 RGPD è l'Agenzia per i contratti pubblici – ACP, via Alto Adige 50, 39100 Bolzano, e-mail: acp@provincia.bz.it; PEC: agenturauftraege.agenziaappalti@pec.prov.bz.it. Il legale rappresentante dell'ACP è la Direttrice generale dott.ssa Petra Mahlknecht.

Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 RGPD sono i soggetti terzi fornitori di servizi per l'ACP con compiti di gestione operativa inerenti alla procedura di gara, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale unicamente per le finalità sotto descritte. Per maggiori informazioni vedasi elenco di cui all'informativa pubblicata sul portale (www.banditoaltoadige.it).

Responsabile della protezione dei dati (RPD): PL CONSULTING SRLS, via MANZONI 65, 39012 Merano, e-mail: info@pl-consulting.it; PEC: pl_consulting@pec.it.

Origine dei dati: I dati vengono raccolti presso l'interessato (concorrenti) e presso archivi, registri, albi ed elenchi tenuti da soggetti pubblici ai sensi della legge.

Categorie dei dati: I dati raccolti sono: dati identificativi e dati giudiziari (relativi a condanne, sanzioni e comunque provvedimenti derivanti da illeciti di natura penale, civile, amministrativa, previdenziale, contributiva e tributaria di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016). In particolare, tale trattamento risulta necessario al fine del corretto espletamento della procedura di gara. In caso di mancato conferimento la procedura stessa non potrà essere portata a buon fine.

Finalità e natura del trattamento:

I dati forniti vengono raccolti e trattati da ACP, anche in forma elettronica, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, unicamente ai fini dell'espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile ed avviene sulla base dei principi derivanti dall'"Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici", rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. Il rifiuto può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Comunicazione e destinatari dei dati:

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti incaricati del trattamento che a vario titolo operano nell'ambito di ACP a cui sono impartite per iscritto le dovute istruzioni per un lecito trattamento dei dati;
- altre Amministrazioni e Autorità pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara e tutti i soggetti che esercitano il diritto all'accesso civico, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione di volta in volta costituite;
- legali incaricati per la tutela dell'ACP in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ACP nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (RGPD).

I dati non saranno in alcun modo trasferiti e comunicati all'estero e non saranno in alcun modo diffusi e comunicati a soggetti non autorizzati.

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati conferiti saranno conservati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ha diritto di ottenere in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: <http://acp.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp>

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.